

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Rapporto sulla gestione 2005

Rapporto di attività del Tribunale penale
federale

Rapporto
del Tribunale penale federale
sulla sua attività
nel 2005

del 1° marzo 2006

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri nazionali e agli Stati

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della Legge sul Tribunale penale federale, Vi sottoponiamo il nostro rapporto di gestione per il secondo anno di attività a partire dal 1° aprile 2004. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci.

In nome del Tribunale penale federale

Il Presidente: Alex Staub

La Segretaria generale: Mascia Gregori Al-Barafi

PARTE GENERALE

I.	Tribunale penale federale	5
1.	Composizione del Tribunale al 1° marzo 2006	5
1.1.	Corte plenaria	
1.2.	Direzione	
1.3.	Corte penale	
1.4.	Corte dei reclami penali	
2.	Segretariato generale	5
2.1.	Cancellieri e Cancelliere	
2.1.1.	Corte penale	
2.1.2.	Corte dei reclami penali	
2.2.	Servizi	
2.3.	Cancelleria	
3.	Mutazioni	6
4.	Attività	6
4.1.	Corte plenaria	
4.2.	Direzione	
4.3.	Corte penale	
4.4.	Corte dei reclami penali	
4.5.	Conclusione	
II.	Ufficio dei giudici istruttori federali	10
1.	Composizione dell'Ufficio al 1° marzo 2006	10
1.1.	Giudici istruttori	
1.2.	Servizi	
2.	Mutazioni	11
3.	Attività	11
3.1.	Introduzione	
3.2.	Istruzioni preparatorie	
3.3.	Assistenza giudiziaria	
3.4.	Esami della detenzione	
3.5.	Esperti finanziari	
3.6.	Conclusione	

GIURISPRUDENZA E VIGILANZA

I.	Giurisprudenza del Tribunale penale federale	14
1.	Corte penale	14
2.	Corte dei reclami penali	14
II.	Vigilanza della Corte dei reclami penali sul Ministero pubblico della Confederazione e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali	15
1.	Introduzione	15
2.	Misure di vigilanza	15
3.	Considerazioni	16

STATISTICA

I.	Tribunale penale federale	18
1.	Corte penale	18
2.	Corte dei reclami penali	20
II.	Ufficio dei giudici istruttori federali	27

PARTE GENERALE

I. Tribunale penale federale

1. Composizione del Tribunale al 1° marzo 2006

(tra parentesi il grado di occupazione)

1.1. Corte plenaria

Presidente: Alex Staub (100%)

Vicepresidente: Andreas J. Keller (100%)

Membri: Bernard Bertossa (60%), Peter Popp (100%), Walter Wüthrich (80%), Barbara Ott (60%), Emanuel Hochstrasser (100%), Sylvia Frei-Hasler (50%), Daniel Kipfer Fasciati (50%), Tito Ponti (100%), Miriam Forni (80%)

1.2. Direzione

Alex Staub, Andreas J. Keller, Peter Popp, Emanuel Hochstrasser

1.3. Corte penale

Presidente: Peter Popp

Vicepresidente: Bernard Bertossa

Membri: Alex Staub, Walter Wüthrich, Sylvia Frei-Hasler, Daniel Kipfer Fasciati, Miriam Forni

1.4. Corte dei reclami penali

Presidente: Emanuel Hochstrasser

Membri: Bernard Bertossa, Barbara Ott, Andreas J. Keller, Tito Ponti

2. Segretariato generale

Segretaria generale: Mascia Gregori Al-Barafi (100%)

Sostituta: Patrizia Levante (80%)

2.1. Cancellieri e Cancelliere

2.1.1. Corte penale

Joséphine Contu (80%), Priska Kumkli (100%), Patrizia Levante, Elena Herzog-Maffei (80%), Giampiero Vacalli (100%)

2.1.2. Corte dei reclami penali

Luca Fantini (100%), Patrick Guidon (70%), Claude-Fabienne Husson Albertoni (80%), Hanspeter Lukács (100%), Petra Williner (100%)

2.2. Servizi

Biblioteca: Francesca Manenti Pretolani (50%, 80% dal 1° aprile 2006)

Finanze: Alberto Dotta (80%)

Informatica: Giovanni Mombelli (80%), Luca Giroldi (100%)
Logistica: Gianluca Rossi (100%)
Personale: Devida Zanetti Gava (50%)

2.3. Cancelleria

Segretarie: Patrizia Bozzini (100%), Sarina Bühler (100%, fino al 31 marzo 2006),
Cristina Marzo (80%), Caroline Reichmuth (60%)

3. Mutazioni

Durante il 2005 sono stati assunti quattro nuovi cancellieri, due di lingua tedesca e due bilingue francese/italiano, per un totale di 3,8 posti. La responsabile della cancelleria e una segretaria hanno rassegnato le dimissioni nel corso dell'anno in esame per ritornare nella Svizzera tedesca. Nel frattempo sono state assunte due nuove segretarie, le quali hanno già iniziato a svolgere la loro attività.

4. Attività

4.1. Corte plenaria

Durante il 2005 la Corte plenaria si è riunita dodici volte. Accanto agli affari usuali quali il bilancio, il rapporto di gestione ed il preventivo, essa si è occupata anche delle questioni legate al personale ed organizzative che per legge le competono. Fra queste sono da citare l'elezione di un giudice istruttore straordinario (posto occupato per un anno da un procuratore della Confederazione) e l'elezione di ulteriori due giudici istruttori ordinari per il resto del periodo amministrativo fino al termine del 2008. Oltre a ciò va menzionato il procedimento che ha portato alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro della giudice istruttrice federale Monique Saudan.

Dato che la nomina dei membri nelle corti e dei presidenti è valida soltanto per due anni, la Corte plenaria si è occupata di nuovo di tali questioni. In previsione della costituzione, a seguito della nuova competenza nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale a partire del 2007, di una nuova corte, per la quale la Commissione giudiziaria ha già approvato l'assunzione di quattro nuovi giudici, la Corte plenaria ha deciso di abbreviare a titolo eccezionale il periodo amministrativo del biennio 2006-2007 ad un anno, in modo da poter tornare, a partire dal 2008, al ritmo normale di due anni. Nell'ambito della sua attività legislativa la Corte plenaria ha emanato le Direttive concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale penale federale. Infine, essa ha preso parte a procedure di consultazione concernenti progetti legislativi che interessano da vicino il Tribunale penale federale.

4.2. Direzione

Anche nel secondo anno di attività la Direzione, composta dal presidente, dal vicepresidente, dai presidenti delle due corti e dalla segretaria generale, ha svolto prevalentemente compiti di conduzione e organizzazione. A tale scopo essa si è riunita 23 volte. I temi predominanti sono stati la gestione del personale, l'informatica nonché la preparazione di temi da sottoporre alla Corte plenaria. La valutazione della funzione del personale, stabilita inizialmente unicamente a titolo provvisorio, è stata fissata in maniera definitiva. Nell'interesse di un'efficace amministrazione della giustizia, la Direzione ha fatto sempre più uso della possibilità di delega al presidente risp. alla segretaria generale, senza tuttavia esaurire completamente il potenziale legato a tale soluzione.

Durante l'anno in esame la Direzione si è pure occupata dell'impiego dei cancellieri nelle corti, in quanto, per ragioni di flessibilità, anche nel secondo anno si è rinunciato alla loro attribuzione definitiva ad una corte. L'assunzione, in primavera, di due nuovi cancellieri per la lingua tedesca e, in autunno, di uno per il francese e uno per l'italiano ha diminuito in maniera rilevante la pressione venutasi a creare su tale funzione, settore inizialmente quantitativamente sotto dotato. Come previsto, l'assegnazione definitiva dei cancellieri alle corti è avvenuta con effetto a partire dal 2006, e (analogamente all'attribuzione dei giudici alle corti) unicamente per un anno.

4.3. Corte penale

All'inizio dell'anno erano pendenti in questa corte quattro procedimenti ordinari e uno di revisione, i quali sono stati decisi durante l'anno. Nel corso del 2005 sono entrati atti d'accusa concernenti sette casi, cinque dei quali sono stati nel frattempo giudicati; due erano ancora pendenti alla fine dell'anno. Oltre a ciò, vi è stata una richiesta di complemento di decisione e una richiesta di accertamento di nullità, in merito alle quali è già stata emanata una decisione. 18 sono stati i giorni di dibattimento (escluse le deliberazioni). La maggior parte dei nuovi atti d'accusa era diretta contro una singola persona; in un caso contro undici persone. Gli atti d'accusa rientravano generalmente nell'ambito tradizionale della giurisdizione federale (art. 340 CP). Soltanto due casi concernevano le nuove competenze della Confederazione (art. 340bis CP) derivanti dalla legge federale del 22 dicembre 1999 (cosiddetto "Progetto Efficienza"); anche questi non concernevano però la criminalità economica, ma unicamente la criminalità organizzata transfrontaliera. E' comunque significativo rilevare che le infrazioni descritte in questi atti d'accusa non rientrano nei reati più importanti alla base delle nuove competenze, come la corruzione, il riciclaggio di denaro e l'organizzazione criminale, ma costituiscono infrazioni di competenza cantonale che il Ministero pubblico della Confederazione ha qualificato come crimine organizzato. Eventuali conclusioni generali sul perseguimento penale da parte della Confederazione saranno possibili unicamente dopo un più lungo periodo di osservazione della situazione. Ai fini della giurisprudenza è auspicabile un approfondito chiarimento della questione delle competenze nell'ambito dell'articolo

340bis CP, analisi già avviata da una decisione della Corte penale e che verrà sviluppata dalla Corte di cassazione del Tribunale federale.

Per quanto attiene alla preparazione e allo svolgimento dei processi penali, la Corte penale ha intensificato gli sforzi per risolvere alcune questioni procedurali ancora aperte e creare precise e adeguate forme processuali. Ciò ha riguardato in particolare l'applicazione del principio accusatorio ed il ruolo delle parti nell'assunzione delle prove da parte del Tribunale, come pure la presentazione degli atti e la loro consultazione. Occorre ancora del tempo e una prassi più estesa prima che questi criteri si stabilizzino adeguatamente e i rappresentanti delle parti li facciano propri. Grossi dubbi hanno accompagnato la Corte penale per quanto concerne l'esecuzione delle proprie sentenze. Vi sono state spesso richieste d'informazione da parte del Ministero pubblico della Confederazione e reazioni dei difensori concernenti, fra l'altro, la competenza nel caso specifico, l'esecuzione efficace delle decisioni sulle spese, le conseguenze di un rimedio giuridico, l'esecuzione anticipata della pena. La delega di questi compiti, da parte del Consiglio federale, al Ministero pubblico della Confederazione, vale a dire all'autorità federale preposta alle inchieste e all'accusa (e parte nel dibattimento), è già di principio assai discutibile e deve essere pertanto esaminata. Inoltre, non è nemmeno opportuno che i singoli procuratori federali si debbano occupare di questioni legate all'esecuzione delle sentenze; un servizio centrale destinato a tale scopo sarebbe auspicabile. Va sottolineato che le autorità cantonali prestano alla Corte penale un'adeguata e tempestiva assistenza giudiziaria. L'assistenza amministrativa da parte delle medesime autorità cantonali non ha mai creato problemi. Vi sono state per contro alcune difficoltà nel garantire la consultazione degli atti ad imputati in esecuzione anticipata di pena. Per coordinare la giurisprudenza e deliberare su questioni amministrative la Corte penale si è riunita nel corso dell'anno sette volte. In collaborazione con i servizi amministrativi del Tribunale è stato creato ed introdotto un sistema di gestione degli incarti penali in sintonia con le esigenze specifiche della procedura penale. Questo strumento risulta indispensabile, specialmente per quanto attiene alla preparazione dei dibattimenti. La regola della ricusa secondo l'articolo 17 capoverso 3 della legge sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71), che limita in maniera determinante la collaborazione dei giudici e dei cancellieri fra le due corti, ha creato non pochi problemi. In questo ambito, il Tribunale ha suggerito all'Ufficio federale di giustizia una revisione legislativa.

4.4. Corte dei reclami penali

Il 2005 è stato per la Corte dei reclami penali un anno dedicato al suo ampliamento e sviluppo. La mancanza di personale, soprattutto per quanto riguarda i cancellieri, problema già esistente all'inizio dell'anno, è stata sopperita con alcune assunzioni. Per quel che concerne l'attività principale della corte, i reclami nell'ambito del diritto penale generale e del diritto penale amministrativo sono stati circa 300, cifra che, confrontata con l'anno precedente (inclusi i nuovi

casi giunti alla Camera d'accusa sino al 31 marzo 2004), corrisponde ad un aumento del 21% dei nuovi casi. Grazie alla grande quantità di casi evasi, il numero delle pendenze è rimasto stabile. Con nostra soddisfazione, la maggior parte dei casi è stata trattata nel termine di tre mesi. Questo deve essere garantito anche in futuro, visto soprattutto l'alto numero di reclami concernenti provvedimenti coercitivi.

Con l'aumento dei casi evasi si è presentata la necessità di disporre di uno strumento di lavoro atto a garantire una visione generale dell'attività e quindi un'uniformità della giurisprudenza. La Corte dei reclami penali ha dunque elaborato, in collaborazione con il servizio informatico, una banca dati fornita di un motore di ricerca interno che permette l'accesso a tutti i casi giudicati. Pur essendo le sentenze della Corte dei reclami penali pubblicate in forma anonimizzata nelle pagine Web del Tribunale penale federale (sotto "Informazioni/Decisioni"), non esiste ancora una possibilità di ricerca automatizzata.

L'attività di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali giusta l'articolo 28 capoverso 2 LTPF è stata svolta dalla Corte dei reclami penali come nel 2004 (cfr. a tale proposito il capitolo "Vigilanza", cifra II 2).

Il numero di domande di approvazione nell'ambito dei controlli telefonici (legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [LSCPT]; RS 780.1) e delle inchieste mascherate (legge federale sull'inchiesta mascherata [LFIM]; RS 312.8) è aumentato in misura minore rispetto a quello dei reclami. Le 181 domande di approvazione per i controlli telefonici e le 12 concernenti le inchieste mascherate hanno sollevato diverse problematiche pratiche e giuridiche nell'applicazione del diritto, ciò che è da imputare principalmente al fatto che questi provvedimenti sono poco tematizzati nella dottrina, mancando dunque pubblicazioni al riguardo.

4.5. Conclusione

Nel secondo anno di attività, che si è esteso per la prima volta sull'arco di un intero anno civile, il Tribunale penale federale ha compiuto un grande passo in avanti. Anzitutto, esso si è consolidato sia dal punto di vista organizzativo sia da quello del personale, fatto estremamente positivo, specialmente per quanto concerne l'attività giurisprudenziale. Vi è stata una riduzione del dispendio di tempo dedicato all'amministrazione della giustizia, ciò che ha permesso di avere di nuovo a disposizione capacità lavorative a favore della giurisprudenza. Nel contempo, anche dal punto di vista linguistico, per le due lingue latine si è potuto ampliare il margine di manovra quel poco da poter soddisfare senza troppe difficoltà le esigenze di entrambe le corti. A partire dal 2007, l'istituzione della corte per l'assistenza internazionale in materia penale permetterà di

completare la copertura linguistica. In conclusione, il Tribunale penale federale, anche dopo il secondo anno d'attività, continua il suo cammino.

II. Ufficio dei giudici istruttori federali

1. Composizione dell'Ufficio al 1° marzo 2006

(fra parentesi il grado di occupazione)

1.1. Giudici istruttori

Sede centrale, Berna:

Giudice istruttore: Jürg Zinglé (giudice istruttore dirigente) (100%)
Segretariato: Susanne Badertscher (100%)

Giudice istruttore: Ernst Roduner (100%)
Segretariato: Rosmarie Gfeller (100%)

Giudice istruttore: Giorgio Bomio (100%)
Segretariato: Milena Kotay (100%)

Giudice istruttrice: Elena Catenazzi (100%)
Segretariato: Matilde Chiffi (100%)

Giudice istruttore (straordinario) Felix Gerber (con luogo di lavoro Zurigo) (100%)
Segretariato: Andrea Durisch (100%), Rita Schreier (100%)

Sede distaccata, Ginevra:

Giudice istruttore: Paul Perraudin (sostituto giudice istruttore dirigente) (100%)
Segretariato: Nathalie Péclard (100%)

Giudice istruttrice: Maria-Antonella Bino (100%)
Segretariato: Nathalie Steffen (100%)

Giudice istruttore: Gérard Sautebin (100%)
Segretariato: Karin Müller (100%)

1.2. Servizi

Sede centrale, Berna:

Cancelleria: Susanne Badertscher (responsabile), Chantal Nussbaum (100%),
Sebastian Schneider (20%)

Esperti finanziari: Renato Paratore (100%), Mattia Carugo (assistente) (100%)
Informatica / segretariato: David Menge (100%)

Sede distaccata, Ginevra:

Cancelleria: Josette Bapst (100%)
Esperti finanziari: Curdin Bardola (100%), Pascal Jéquier (100%)

2. Mutazioni

D'intesa con il Ministero pubblico della Confederazione e in accordo con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in data 15 marzo 2005 il Tribunale penale federale ha nominato Felix Gerber, procuratore della Confederazione, quale giudice istruttore straordinario per la durata di un anno. L'impiego di Felix Gerber costituisce una misura urgente atta a diminuire le pendenze dell'Ufficio dei giudici istruttori. Nel corso del 2005, con il medesimo intento, tale ufficio è stato ulteriormente ampliato con l'assunzione di due nuovi giudici istruttori, ossia Elena Catenazzi e Gérard Sautebin. E' stato inoltre assunto un assistente esperto finanziario. Con l'ampliamento dell'Ufficio è anche aumentata la mole di lavoro per la cancelleria. Per tale motivo sono state assunte tre nuove collaboratrici. Due segretarie hanno rassegnato le dimissioni e sono già state sostituite. Con decisione del 29 novembre 2005 il Tribunale penale federale ha deciso di mettere fine, con effetto immediato, al rapporto di lavoro concernente la giudice istruttrice federale Monique Saudan, dopo che la stessa era già stata sospesa in data 27 ottobre 2005. La medesima ha interposto contro tale decisione un ricorso alla Commissione federale di ricorso del personale; la procedura è tuttora pendente.

3. Attività

3.1. In generale

Su mandato della Corte dei reclami penali, il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali hanno elaborato delle direttive comuni, entrate in vigore il 1° giugno 2005, che regolano il passaggio dalla fase delle indagini preliminari del Ministero pubblico della Confederazione a quella dell'istruzione preparatoria dell'Ufficio dei giudici istruttori. Caratteristica fondamentale è la distinzione fra le procedure avocabili e le altre procedure. Nella misura delle sue capacità, l'Ufficio dei giudici istruttori federali può, a partire da un determinato momento, avocare a sé un procedimento con un basso grado d'istruzione a condizione che l'istruzione preparatoria venga avviata senza ritardi; gli altri procedimenti vengono per contro trasmessi dal Ministero pubblico della Confederazione all'Ufficio dei giudici istruttori dopo un certo lasso di tempo e ad istruzione avanzata (dopo indagini preliminari più dispendiose). Queste direttive permettono una concreta pianificazione a medio termine della trasmissione di incarti fra le due autorità.

Per quel che concerne le statistiche, non vi sono stati mutamenti nell'anno in esame rispetto al 2004.

3.2. Istruzioni preparatorie

Il numero dei casi trasmessi dal Ministero pubblico della Confederazione nel 2005 (25) è diminuito in modo evidente rispetto all'anno precedente (37), ossia del 32%. Questa diminuzione è dovuta anzitutto al fatto che il Ministero pubblico della Confederazione approfondisce maggiormente l'incarto prima di trasmetterlo. Inoltre, rispetto all'anno precedente, non vi è più stata la pressione politica per la trasmissione degli incarti, questo anche in ragione del fatto che l'Ufficio dei giudici istruttori ha attualmente un gran numero di pendenze. Nell'anno in esame sono state concluse 18 istruzioni preparatorie, 13 delle quali termineranno prevedibilmente con un atto d'accusa, alcuni già allestiti.

Per un procedimento in lingua tedesca concernente la criminalità organizzata ed il riciclaggio di denaro molto complesso, esteso e con ramificazioni in Italia, il giudice istruttore di lingua tedesca è coadiuvato dal giudice istruttore competente per la Svizzera italiana. Nonostante ciò, il giudice di lingua tedesca, responsabile del procedimento, sarà impegnato pressoché totalmente in questa procedura sino alla conclusione dell'istruzione preparatoria.

3.3. Assistenza giudiziaria

L'Ufficio dei giudici istruttori fornisce assistenza giudiziaria passiva quando la richiesta dello Stato estero presenta un nesso con un'istruzione preparatoria in corso. Nell'anno in esame è stata fornita assistenza giudiziaria unicamente nel settore francofono; questa ha rappresentato meno del 5% dell'attività di tutti i team d'istruzione.

3.4. Esami della detenzione

Il numero di esami della detenzione nell'anno in corso (26) è rimasto relativamente stabile rispetto all'anno precedente (29); probabilmente il Ministero pubblico ha demandato gran parte di tali compiti alle istanze cantonali. In seguito ad una decisione del Tribunale federale del 14 settembre 2005, l'Ufficio dei giudici istruttori è diventato competente anche per trattare le richieste di scarcerazione presentate al Ministero pubblico della Confederazione durante le indagini preliminari. Da allora, sino al termine dell'anno in esame, sono state presentate in totale dieci richieste di scarcerazione.

3.5 Esperti finanziari

Centrale Berna

Durante l'esercizio 2005 l'esperto finanziario ha lavorato per quattro giudici istruttori di lingua tedesca. L'assunzione di una persona per il 1° novembre 2005 ha permesso ugualmente di soddisfare il bisogno di risorse relativamente alle procedure in lingua italiana e tedesca. Tale

soluzione tiene anche conto del fatto che in futuro, conformemente alle direttive summenzionate, vi sarà un aumento delle procedure inoltrate all'Ufficio dei giudici istruttori federali necessitanti un'istruzione importante e approfondita.

Per gli esperti finanziari l'esercizio in esame è stato caratterizzato soprattutto da due procedure che hanno richiesto un'istruzione molto importante. In entrambi i casi è stato necessario formulare diverse richieste di assistenza giudiziaria internazionale, emanare ordini di edizione e altre misure coercitive, nonché interrogare persone. Nell'ambito di tali interrogatori, l'esperto finanziario ha elaborato un elenco di domande su temi specifici. Una delle due procedure si concluderà con una richiesta di ripresa del perseguimento penale destinata all'autorità inglese competente.

Sede distaccata Ginevra

A Ginevra i due esperti sono stati impiegati in dodici differenti procedure. In queste, concluse, figurano ugualmente quelle legate a domande specifiche ed urgenti trattate dai due esperti.

Durante l'esercizio 2005 entrambi gli esperti hanno allestito due perizie. Giova rilevare che, per il resto, gli esperti, su richiesta del giudice, non hanno redatto perizie in senso stretto ma sono stati impiegati per l'elaborazione di piccoli rapporti o studi utilizzati, ad esempio, come appendice alla procedura, per interrogatori o risposte agli avvocati e alle banche.

3.6 Conclusione

L'ampliamento a livello di personale dell'Ufficio dei giudici istruttori federali necessita ancora di tempo e le difficoltà attuali non potranno essere risolte a breve termine. Da rilevare che, da una parte, una rapida sostituzione della signora Monique Saudan non è stata possibile e, d'altra parte, i due nuovi team d'istruzione hanno potuto iniziare la loro attività soltanto verso la fine dell'anno, necessitando inoltre di un periodo introduttivo.

Mentre le entrate, nell'esercizio in esame, diminuivano in maniera significativa, il numero di casi evasi - diciotto istruzioni preliminari concluse - ha superato quello dell'anno precedente. Si evidenzia che, dopo quattro anni dall'inizio della propria attività nel 2002, l'Ufficio dei giudici istruttori federali ha conosciuto una chiara progressione e che in futuro si dovrebbe poter contare su un numero più elevato di casi evasi.

Attualmente, una valutazione quantitativa delle conseguenze legate alla nuova competenza attribuita all'Ufficio dei giudici istruttori federali relativa all'esame della detenzione non è ancora possibile.

GIURISPRUDENZA E VIGILANZA

I. Giurisprudenza del Tribunale penale federale

1. Corte penale

Per quanto riguarda l'applicazione del diritto materiale, non vi sono novità da segnalare. Dalla prassi in ambito procedurale, le seguenti sentenze meritano di essere citate:

- Davanti al Tribunale penale federale è possibile promuovere accuse formulate in maniera alternativa o a titolo sussidiario (SK.2004.8 del 21 marzo 2005).
- Dibattimenti in assenza dell'accusato sono possibili unicamente allorquando il medesimo ha avuto modo di conoscerne la loro ubicazione temporale nonché di esercitare convenientemente i diritti della difesa (SK.2004.14/15 del 14 giugno 2005).
- Il Tribunale penale federale è competente relativamente alle accuse di denuncia mendace e di sviamento della giustizia anche quando la dichiarazione incriminata giunge indirettamente agli organi federali di perseguimento penale (SK.2005.1 del 14 giugno 2005).
- L'istanza di revisione può constatare la nullità assoluta di una sentenza penale unicamente quando la sentenza si basa su un errore grave evidente e la protezione giuridica non può essere garantita altrimenti (SK.2005.2 del 19 ottobre 2005).
- Quando la Corte penale statuisce su una richiesta di radiazione di una condanna, il collegio giudicante deve essere determinato sulla base dell'entità della sanzione inflitta (SK.2005.3 del 9 giugno 2005).
- Dopo il rinvio di un caso da parte dell'istanza superiore, la Corte penale, nella misura in cui l'indipendenza dei giudici non è messa in dubbio da circostanze particolari, statuisce nella medesima composizione precedente (SK.2005.5 del 19 ottobre 2005).

2. Corte dei reclami penali

Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte dei reclami penali relativa all'esercizio in esame, sono particolarmente degne di nota le questioni trattate nelle seguenti sentenze:

- Rifiuto di un patrocinatore a causa del conflitto d'interessi (BK_B 163/04 del 7 febbraio 2005).
- Assistenza giudiziaria gratuita e sequestro in riferimento all'articolo 59 numero 3 CP (BB.2005.1 del 15 febbraio 2005).
- Dovere di assistenza nel diritto di famiglia e sequestro in riferimento all'articolo 59 numero 3 CP (BK_B 181/04 del 10 marzo 2005).
- Estensione delle indagini preliminari effettuate dal Ministero pubblico della Confederazione – "Approssimarsi della maturità dell'accusa" (BB.2005.4 del 27 aprile 2005).
- L'articolo 46 DPA non permette il sequestro allo scopo di garantire il pagamento di multe o spese giudiziarie e di esecuzione forzata (BV.2005.16 del 24 ottobre 2005).

- Accessibilità ai medesimi atti dell'incanto per l'imputato, in qualità di reclamante, e la Corte dei reclami penali (BH.2005.42 del 13 dicembre 2005).
- Accesso agli atti da parte dell'imputato durante le indagini preliminari (BB.2005.104 del 13 dicembre 2005).

Per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni della Corte dei reclami penali sui quali il Tribunale federale ha statuito, vi è da rilevare che una grossa parte di quelli concernenti i casi di detenzione è stata accolta. Ciò è da ricondurre al fatto che il Tribunale federale, mediante la sentenza 1S.25/2005 del 14 settembre 2005, ha operato un cambiamento giurisprudenziale per quanto attiene alla competenza di giudicare le richieste di scarcerazione durante la fase delle indagini preliminari, istituendo il giudice istruttore federale quale unica prima istanza di ricorso, al posto del Ministero pubblico della Confederazione. In quel periodo numerosi ricorsi in materia di detenzione erano pendenti davanti al Tribunale federale, i quali sono stati di conseguenza accolti.

II. Vigilanza da parte della Corte dei reclami penali sul Ministero pubblico della Confederazione e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali

1. Introduzione

La Corte dei reclami penali opera principalmente quale istanza di ricorso ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LTPF, verificando nei singoli casi la corretta applicazione del diritto da parte del Ministero pubblico della Confederazione durante la fase delle indagini preliminari e dell'Ufficio dei giudici istruttori federali durante la fase dell'istruzione preparatoria. Inoltre, il presidente della Corte dei reclami penali statuisce quale autorità d'approvazione ai sensi della LSCPT, nonché, dal 1° gennaio 2005, ai sensi della LFIM. Sebbene tali attività principali presentino carattere di vigilanza, esse non fanno parte del presente capitolo. Quest'ultimo è dedicato esclusivamente alla vigilanza generale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LTPF.

2. Misure di vigilanza

Il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali elaborano, come stabilito a metà del 2004, dei rapporti trimestrali sulle procedure pendenti presso di loro. Nel corso del secondo trimestre del 2005, tutte le procedure sono state incluse in un rapporto sui casi. In questo modo, la Corte dei reclami penali riceve ogni tre mesi una tabella riassuntiva nella quale figurano tutte le procedure pendenti presso le due autorità (con delle eccezioni per quanto riguarda il Ministero pubblico della Confederazione, ad esempio per i numerosi piccoli casi di routine) e, per tutte le procedure allo stadio delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, rispettivamente dell'istruzione preparatoria, un rapporto attualizzato sullo stato dei casi. Ciò permette di visualizzare costantemente l'attività del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio dei

giudici istruttori federali, nella misura in cui la stessa sottostà alla vigilanza materiale da parte della Corte dei reclami penali.

Nel periodo dal 12 al 21 settembre 2005 la Corte dei reclami penali ha ispezionato la sede centrale e quelle distaccate del Ministero pubblico della Confederazione rispettivamente dell'Ufficio dei giudici istruttori federali. Delegazioni di due persone della Corte dei reclami penali hanno reso visita ai differenti team del Ministero pubblico della Confederazione rispettivamente dell'Ufficio dei giudici istruttori federali nonché effettuato colloqui della durata di un'ora e mezza sino a tre ore circa. Scopo delle ispezioni era la verifica dei temi discussi nel 2004 (collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali, compresa la trasmissione degli incarti, partecipazione del Ministero pubblico della Confederazione alle procedure pendenti presso l'Ufficio dei giudici istruttori federali, carico di lavoro), la fissazione di nuovi temi fondamentali (motivazione delle ordinanze, accesso agli atti per le parti – “incarto completo” [estensione dell'incarto inoltrato nell'ambito di una procedura di reclamo] – modo di procedere uniforme tra le differenti sedi distaccate del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio dei giudici istruttori federali) ed il controllo dell'efficienza delle indagini preliminari e dell'istruzione preparatoria con l'ausilio di casi concreti. In generale, vi è da rilevare positivamente il fatto che, praticamente, tutti i team erano a conoscenza della prassi, risp. delle sentenze della Corte dei reclami penali concernenti i temi fondamentali summenzionati. La messa in pratica delle stesse resta tuttavia ancora abbastanza lacunosa.

Infine, il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali hanno presentato entrambi il loro rapporto di gestione informando sulla loro attività svolta nel periodo considerato.

3. Osservazioni

Innanzitutto, vi è nuovamente da constatare che sia il Ministero pubblico della Confederazione che l'Ufficio dei giudici istruttori federali si trovano, dopo quattro anni dal loro ampliamento, tuttora in una fase di sviluppo. Un gran numero di persone con caratteri, lingue e tradizioni giuridiche diversi sono state integrate in tempi relativamente brevi nelle due istituzioni. L'obiettivo di eliminare le differenze esistenti nelle prassi delle diverse sedi distaccate e nei diversi team e di cercare modi di procedere uniformi e conformi alla prassi dei tribunali continuerà a rappresentare una sfida impegnativa, la quale richiederà sforzi ancora maggiori.

Il fatto di non poter garantire un carico di lavoro uguale e continuo a tutti i team, rispettivamente ai collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione, è naturale ed inevitabile. In questo ambito, vi è da constatare che una parte dei team d'indagine del Ministero pubblico della

Confederazione è abbastanza oberato, mentre per altri vale il contrario. La direzione del Ministero pubblico della Confederazione dovrà trovare il modo di ridurre tali disparità. In maniera generale, il carico di lavoro attuale dovrebbe ugualmente permettere di sgravare maggiormente i Cantoni nel quadro delle competenze facoltative in materia di criminalità economica (art. 340bis cpv. 2 CP); la procedura BERRY è un esempio positivo in questo ambito.

Più sorprendente è constatare che il Ministero pubblico della Confederazione, istituzione di una certa dimensione, impieghi circa la metà delle proprie risorse di personale per attività che prevedibilmente non porteranno ad una decisione materiale in Svizzera, soprattutto che non sfoceranno in un atto d'accusa davanti al Tribunale penale federale. Tali attività comprendono (1) le procedure di assistenza giudiziaria passive, (2) le indagini legate a reati i cui autori si trovano all'estero e per i quali un'extradizione non è possibile (ciò che conduce ad una delega del perseguimento all'autorità estera) e (3) i lavori di costruzione e di coordinazione.

Da rilevare positivamente il fatto che le autorità partecipanti al perseguimento penale federale hanno evidenziato punti deboli e limiti derivanti dalla procedura penale federale e dalla preesistente situazione del personale presso il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali. Durante l'anno in esame sono state adottate svariate misure destinate a migliorare la situazione, ossia: l'assunzione di tre ulteriori giudici istruttori, il trasferimento momentaneo di un procuratore federale presso l'Ufficio dei giudici istruttori federali in qualità di giudice istruttore straordinario, l'elaborazione di direttive concernenti le scadenze relative alla trasmissione delle procedure dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'istruzione preparatoria, la riduzione delle procedure di ricorso tra autorità. La collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali è migliorata – un riconoscimento va espresso a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori d'entrambe le istituzioni – ciò che, unitamente alle misure summenzionate, ha permesso di incrementare l'efficienza del perseguimento penale a livello federale.

Il lavoro delle autorità di perseguimento penale della Confederazione risulta essere oggi più regolare rispetto ad un anno fa. Durante l'anno in esame l'Ufficio dei giudici istruttori federali ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione diciotto procedure per l'allestimento di un atto d'accusa, per la sospensione o la delega della procedura; l'anno precedente il loro numero ammontava a sei.

1.2. Domande di revisione

		2004			2005		
		D	F	I	D	F	I
a)	Casi riportati e nuove entrate						
	Tre giudici	2	0	0	2	0	0
b)	Casi evasi						
	Tre giudici (≤ 6 mesi)	1	0	0	2	0	0
c)	Riportati anno seguente	1	0	0	0	0	0

1.3. Decisioni successive

		2004			2005		
		D	F	I	D	F	I
a)	Casi riportati e nuove entrate						
	Giudice unico	0	0	0	1	0	0
b)	Casi evasi						
	Giudice unico	0	0	0	1	0	0

2.2. Esito delle procedure

Tipologia casi	Esito procedure						
	Accolte	Parz. Accolte	Ritirate	Respinte	Inammissibili	Senza oggetto	Diversi
Vigilanze	1	0	0	3	6	0	4
Ricorsi	14	5	0	75	19	13	1
Determinazione foro competente	6	2	0	8	11	3	2
Totale detenzioni ¹							
<i>di cui proroghe detenzioni</i>	4	0	0	0	0	0	0
<i>di cui ricorsi contro detenzioni</i>	2	0	0	36	3	2	0
Costi e domande di risarcimento	7	7	0	2	2	1	0
Levata dei sigilli	9	0	0	4	0	0	0
Diritto penale amministrativo	5	4	0	24	4	2	1
Totale	48	18	0	152	45	21	8

2.3. Durata dei casi

Tipologia casi	Totale	Durata dei casi			
		1 mese	1 a 3 mesi	4 a 6 mesi	superiore a 6 mesi
Vigilanze	14	5	7	2	0
Ricorsi	127	10	50	65	2
Determinazione foro competente	32	3	21	8	0
Totale detenzioni ¹	47	36	11	0	0
<i>di cui proroghe detenzioni</i>	9	4	5	0	0
<i>di cui ricorsi contro detenzioni</i>	38	32	6	0	0
Costi e domande di risarcimento	19	3	7	9	0
Levata dei sigilli	13	0	1	4	8
Diritto penale amministrativo	40	6	19	11	4
Totale	292	63	116	99	14
¹ casi di detenzione congiunti					

2.4. Esito delle procedure dopo trasmissione al Tribunale federale


Tipologia casi	Ricorsi al TF	Accolti	Accolti con rinvio	Respinti	Senza oggetto	Non entrata in materia
Vigilanze	4	0	0	0	0	4
Ricorsi	9	1	2	0	1	5
Totale detenzioni ¹	11	6	1	3	0	1
<i>di cui proroghe detenzioni</i>	0	0	0	0	0	0
<i>di cui ricorsi contro detenzioni</i>	11	6	1	3	0	1
Levata dei sigilli	1	0	0	0	0	1
Diritto penale amministrativo	2	0	1	1	0	0
Totale	27	7	4	4	1	11
¹ casi di detenzione congiunti						

2.5. Controlli telefonici ed inchieste mascherate


Controlli telefonici 2005			Autorizzati			Non autorizzati			Autorizzati con riserva		
T	F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I
103	44	34	86	34	30	7	5	3	10	5	1
Totale	181			150			15			16	
Inchieste mascherate 2005			Autorizzate			Non autorizzate			Autorizzate con riserva		
T	F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I
10	2	0	6	2	0	2	0	0	2	0	0
Totale	12			8			2			2	

2.6. Rappresentazioni grafiche relative a 2.


2.6.1. Procedure liquidate in base alla lingua



2.6.2. Durata dei casi



2.6.3. Esito delle procedure 2005



II. Ufficio dei giudici istruttori federali (URA)

Tabella illustrativa

	URA	URT1	URT2	URT3	URT4	URT5	URT6	URT7	URT8	URT9	URT	D	F	I
Istruzioni preparatorie pendenti al 1.1.2005	48	12	11	8	4	5	7	1	0	0	0	32	9	7
Richieste del MPC 2005 (totale)	25	5	0	4	3	2	1	2	2	5	1	11	10	3
istruzioni preparatorie aperte 2005 (su richiesta MPC)	23	6	1	4	4	2	1	2	0	3		13	9	1
istruzioni preparatorie aperte 2005 (disgiunzioni del procedimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Istruzioni preparatorie aperte 2005 (totale)	23	6	1	4	4	2	1	2	0	3		13	9	1
Istruzioni preparatorie concluse 2005	18	4	2	4	3	3	1	1	0	0		11	6	1
durata media delle istruzioni preparatorie concluse 2005 (giorni)	419	499	409	293	503	492	517	54	-	-				
Istruzioni preparatorie pendenti al 31.12.2005	53	14	10	8	5	4	7	2	0	3		34	12	7
durata media al 31.12.2005 (giorni)	488	514	601	420	592	486	524	336	-	13				
istruzioni preparatorie non ancora aperte (richiesta MPC pervenuta)	6	0	0	0	0	0	1	0	2	2		0	2	3
Imputati in detenzione preventiva 2005 (totale)	16	0	12	1	3	0	0	0	0	0		13	3	0
Imputati in detenzione preventiva al 31.12.2005	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0		5	0	0
durata media detenzione preventiva (al 31.12.2005)	623	-	623	-	-	-	-	-	-	-				
Scarcerazioni concernenti detenzione preventiva 2005	6	0	3	0	3	0	0	0	0	0		3	3	0
Passaggio all'esecuzione anticipata della pena 2005	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0		3	0	0
Modifica competenza detenzione preventiva 2005	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0		2	0	0
Durata media delle detenzioni preventive sino alla scarcerazione risp. alla modifica della competenza	511	-	449	1264	407	-	-	-	-	-				
Imputati in esecuzione anticipata della pena 2005 (totale)	8	0	7	1	0	0	0	0	0	0		8	0	0
Imputati in esecuzione anticipata della pena al 31.12.2005	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0		2	0	0
Scarcerazioni concernenti esecuzione anticipata della pena 2005	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0		3	0	0
Modifica delle competenze concernente esecuzione anticipata della pena 2005	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0		3	0	0
Esami detenzione 2005	26	11	1	0	3	0	10	0	1	0		12	3	11
Deposito cauzione 2005	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0		3	0	0
Esami delle richieste di scarcerazione	10	3	0	0	0	0	2	0	5	0		3	0	7
Richieste assistenza giudiziaria pendenti al 1.1.2005	29	0	2	0	22	5	0	0	0	0		2	27	0
Richieste assistenza giudiziaria entrate nel 2005	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0		1	3	0
Richieste assistenza giudiziaria evase nel 2005	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1	0	0
Richieste assistenza giudiziaria pendenti al 31.12.2005	32	0	2	0	24	6	0	0	0	0		2	30	0